

VERBALE N. 8

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 3 settembre 2026 alle ore 9:30, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 267 del 7 luglio 2026.

Con verbale n. 7 del 21 luglio 2026, all'esito dell'apertura della documentazione relativa all'offerta tecnica, è stata rilevata la mancata presentazione della relazione tecnica da parte della LGA Service S.r.l.

Sulla scorta delle motivazioni ivi rappresentate, in data 28 luglio 2026 è stato attivato, attraverso la sezione "Comunicazioni" della piattaforma MEPA (cfr. Parag. 2.3 del Disciplinare di gara), il soccorso istruttorio integrativo nei confronti dell'operatore economico. In data 30 luglio 2026 è stato inviato, sempre attraverso il canale deputato, apposito sollecito e si è altresì provveduto a contattare telefonicamente, in più occasioni, il concorrente per consentirgli di riscontrare la suddetta richiesta.

Alla scadenza del termine fissato, la LGA Service S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr., *ex multis*, TAR Sardegna, sez. II, n. 432 del 12 maggio 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 1333 del 9 febbraio 2024; 11 marzo 2025, n. 1985) secondo cui il termine assegnato per il soccorso istruttorio possiede natura rigorosamente perentoria. Tale perentorietà risponde a ineludibili esigenze di celerità, efficienza e certezza dei tempi dell'azione amministrativa, in linea con i principi generali dell'ordinamento interno e della normativa eurounitaria (considerando 80 della Direttiva 2014/24/UE).

L'inutile decorso del termine comporta l'applicazione della sanzione espulsiva quale diretta conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo di integrazione, senza che per la legittimità del provvedimento di esclusione sia richiesta alcuna motivazione qualificata o ulteriore rispetto alla constatazione dell'avvenuta attivazione della procedura e del mancato tempestivo deposito del riscontro.

Il soccorso istruttorio, pur preordinato a garantire la massima partecipazione, trova la propria chiave interpretativa nei canoni di leale collaborazione, correttezza e reciproco affidamento tra le parti (art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990) e non può mai tradursi in un meccanismo dilatorio dell'evidenza pubblica a fronte del disinteresse o della negligenza del concorrente. Le procedure selettive impongono, infatti, alle imprese un dovere particolarmente intenso di tempestività e auto-responsabilità; pertanto, l'operatore economico che omette di riscontrare la richiesta della Stazione Appaltante nei termini assegnati arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della gara che ne giustifica l'estromissione (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063).

La mancata presentazione della relazione tecnica costituisce, peraltro, una significativa carenza documentale, dotata di concreta incidenza sulla completezza e valutabilità dell'offerta tecnica presentata dal concorrente.

Per le ragioni sopra esposte, la Commissione propone l'esclusione della LGA Service S.r.l. dalla procedura di gara.

La seduta si chiude alle ore 10:00.

F.to Maria Teresa Capozza

F.to Giovanna Pascale

F.to Maria Grazia Giannitelli